

Allegato C) all'atto n.31647/5766 di rep. Notaio Elena Cairoli

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede - Principi ispiratori

Art. 1. - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione nazionale con sede in Rovato (BS) via Montegrappa, n.28/A denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTIRACKET E ANTIUSURA - LOTTA CONTRO TUTTE LE MAFIE", in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2. - Principi ispiratori

L'Associazione "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTIRACKET E ANTIUSURA - LOTTA CONTRO TUTTE LE MAFIE O.N.L.U.S.", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di solidarietà, non ha scopo di lucro ed è apartitica e aconfessionale.

Essa persegue, nell'ambito territoriale nazionale, anche tramite strutture periferiche, esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentano l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'Associazione.

Finalità e attività

Art. 3. - Finalità dell'Associazione

L'Associazione si propone, ai sensi del Decreto 24.10.2007 n.220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999 n.44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996 n.108), quale scopo principale quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive e quindi quello di liberare gli imprenditori di qualsiasi settore e dimensione, nonché ogni lavoratore autonomo e comunque ogni cittadino italiano o straniero, dalla morsa del crimine anche in forma organizzata ed in particolar modo di soccorrere i soggetti danneggiati da attività estorsive ed usuraie.

Si propone altresì di prevenire i fenomeni di usura, estorsione e racket in qualsiasi forma si manifestino, attraverso assistenza mirata, forme di tutela ed informazione, formazione, organizzazione e gestione di eventi finalizzati a diffondere la cultura della legalità e la consapevolezza dei propri diritti. A tal fine potrà



avvalersi, a tutela delle possibili vittime, degli strumenti e delle opportunità della Legge n. 108 del 07/03/1996 e adottare le indicazioni dei criteri specifici di meritevolezza dei soggetti di cui al c. 6 dell'art. 15 della legge, riferiti allo stato di bisogno ed alla situazione patrimoniale dei soggetti richiedenti e delle modalità di deliberazione collegiale della garanzia e che sono in possesso dei requisiti patrimoniali, di professionalità ed onorabilità determinati con il decreto del Ministro del Tesoro del 06 agosto 1996, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13 agosto 1996 n. 189.

Promuovere l'applicazione della legge n. 109 del 1996 e la nascita di cooperative sociali, o formule alternative per la gestione dei beni confiscati alle mafie.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini sociali, potrà altresì costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso), per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416 bis c.p. e per i delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso.

Potrà altresì costituirsi parte civile per i delitti di cui all'art. 416 ter del codice penale (scambio elettorale politico).

Svolgere tutte le funzioni non comprese nei capi precedenti e ritenute necessarie per raggiungere i propri fini, anche con la costituzione di unità organizzative e di centri d'ascolto assumendo la veste giuridica eventualmente indicata dalla legge o dalla pubblica autorità.

Attuare tutte le procedure e promuovere lo svolgimento dei lavori di Pubblica utilità e servizio sociale.

Art. 4. - Attività dell'Associazione

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

1. raccogliere informazioni, dati e documenti su fatti, situazioni ed episodi che per la natura, le modalità ed il contesto in cui si collocano, incidono sul libero esercizio delle libertà personali, politiche ed economiche dei cittadini;
2. promuovere la pubblicazione delle informazioni, dei fatti e dei documenti raccolti attraverso dibattiti, incontri, convegni e programmi radiotelevisivi, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le pubbliche istituzioni sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia locale e nazionale;
3. pubblicare studi, ricerche e documenti anche audiovisivi di approfondimento e di informazione sui fenomeni criminali organizzati e non, anche di stampo mafioso e sulle strategie di risposta agli stessi;
4. prestare consulenza, assistenza e solidarietà a tutte le vittime dei fenomeni delinquenziali e vessatori anche

connessi all'attività economica e/o professionale svolta, anche costituendosi a tal fine parte civile nei procedimenti penali relativi, promuovendo ogni iniziativa utile a permettere il recupero ed il reinserimento nella società e nella piena operatività economica delle vittime di attività estorsive ed usuraie e di quanti soffrono impedimenti all'accesso al credito;

5. promuovere l'elaborazione di strategie di difesa e di lotta non violenta contro le infiltrazioni di tipo criminale anche di stampo mafioso nella società e nel tessuto economico, a tal fine proponendo anche adeguati interventi legislativi;

6. ricercare e promuovere la più ampia collaborazione con le Autorità Giudiziarie, affinché gli associati esponano e denunciino ogni fatto usurario ed estorsivo subito o conosciuto;

7. promuovere e ricercare incontri con le Autorità competenti allo scopo di individuare gli strumenti più efficaci al reinserimento nella famiglia e nella società delle vittime di usura ed estorsione.

8. essere agenti di utilità sociale ed in particolare di sviluppo del volontariato e della cultura della solidarietà.

9. stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali, gli Enti Pubblici, in breve con tutta la sfera Pubblica garantendo l'esistenza delle condizioni necessarie e svolgere con continuità l'oggetto della convenzione;

10. stipulare le convenzioni per la prevenzione del crimine e la giustizia penale, istituendo commissioni e stipulando convenzioni contro il crimine transazionale organizzato attraverso la consultazione dei Governi membri delle Nazioni Unite per facilitare la Cooperazione Internazionale e l'adeguamento dei sistemi formali (riferimento Risoluzione dell'assemblea generale n. 53/111), nel pieno rispetto della Legge n. 146 del 16/03/2006.

Inoltre, l'associazione potrà:

A. coordinarsi, affiliarsi, associarsi, aderire ad altre Associazioni o Fondazioni di cui condivide finalità, metodi ed obiettivi;

B. collaborare con Enti pubblici e privati (anche persone fisiche) al fine del conseguimento delle finalità statutarie;

C. stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati (anche persone fisiche) con possibilità di estenderne l'efficacia anche ai singoli associati o adiuvati;

D. costituire fondi di assistenza o garanzia anche per realizzare opportunità di sostegno finanziario a favore degli associati;

E. partecipare ad organismi con potere direttivo ed esecutivo di Enti pubblici e privati.

Alle associazioni antiusura è riconosciuta la legittimazione attiva per:



A. costituirsi parte civile nei procedimenti penali in materia di usura, estorsione, gioco d'azzardo ed in quei procedimenti direttamente o indirettamente collegati con le procedure di usura, estorsione, appropriazione indebita, concussione;

B. promuovere interventi nei procedimenti civili a tutela degli interessi collettivi e dei diritti degli associati relativi alle finalità di cui all'articolo 4 comma 4;

C. ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui all'articolo 4 comma 4;

D. intervenire nei giudizi civili e penali per le azioni a tutela delle vittime di usura, estorsione, gioco d'azzardo ed in quei procedimenti direttamente o indirettamente collegati con le procedure di usura, estorsione, appropriazione indebita, concussione su tutto il territorio nazionale;

E. promuovere giudizi civili e penali nonché intervenire nei processi promossi da terzi a tutela degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui all'articolo 4 comma 4;

F. le associazioni antiusura sono legittimate ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni;

G. l'associazione può organizzare manifestazioni culturali, sportive e promuovere spettacoli anche al fine di autofinanziarsi. Sono ammesse iniziative quali lotterie e similari e raccolte fondi, nel rispetto della legge, sempre come forma di autofinanziamento.

Soci

Art. 5. - Requisiti per l'associazione

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ne condividano gli scopi ed intendano impegnarsi per la loro realizzazione anche mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale ordinaria e straordinaria ove deliberata nei termini stabiliti dall'assemblea.

La qualifica di socio non è trasferibile.

Art. 6. - Modalità di associazione

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, mediante compilazione di apposito modulo e consegna della richiesta presso la sede dell'Associazione, anche tramite le strutture periferiche eventualmente esistenti.

Il modulo prevederà l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alle norme vigenti e l'indicazione dell'eventuale partecipazione del candidato ad enti pubblici o privati di qualsivoglia natura e gli incarichi ivi

ricoperti.

Il Presidente dell'associazione, deciderà sulle modalità per l'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante con piena ed assoluta discrezionalità e comunque con provvedimento motivato entro dieci giorni.

Art. 7. - Categorie dei soci

Sono previste le seguenti categorie di soci:

1. Soci benemeriti

I soci benemeriti partecipano al consiglio direttivo in ragione di 3 membri di diritto che si sono distinti per particolari meriti e che si sono identificati nello spirito del volontariato e dell'associazionismo.

I soci benemeriti verranno designati dal Consiglio Direttivo e la loro nomina verrà ratificata dall'Assemblea dei soci;

2. soci ordinari - sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'associazione, con diritto di voto in assemblea ed eventuale responsabilità di strutture (anche periferiche) dell'Associazione.

Essi hanno i diritti ed i doveri previsti dai successivi articoli 9 e 10.

3. Soci sostenitori - sono coloro che, condividendo gli ideali dell'Associazione, versano un contributo economico nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Tra i soci sostenitori si annoverano anche le persone giuridiche, tutte, nessuna esclusa senza diritto di voto.

I soci sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, non possono assistere all'assemblea se non espressamente invitati dalla stessa a maggioranza semplice dei presenti, ma hanno diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

4. Soci onorari - sono coloro che, per le particolari benemeritenze acquisite nel campo in cui opera l'associazione, sono nominati tali dal Consiglio Direttivo.

La nomina deve essere comunicata alla prima assemblea utile, affinché detto organo ne prenda atto.

I soci onorari sono esentati dal versamento di ogni quota sociale.

I soci onorari non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, non possono assistere all'assemblea se non espressamente invitati dalla stessa a maggioranza semplice dei presenti ma hanno diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

I soci onorari possono essere consultati anche singolarmente dal Comitato Direttivo, qualora ritenuto utile per la maggiore efficacia delle iniziative dell'Associazione.

Art. 8. - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a) per morte;



b) per morosità;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte con effetto allo scadere dell'anno in corso alla data della presentazione, purché pervenute all'associazione con preavviso minimo di due mesi (e dunque entro il 31 ottobre di ciascun anno);

d) per esclusione a seguito di atti e/o comportamenti scorretti, anche non ripetuti, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni che per loro natura rendano incompatibile la permanenza del socio nell'associazione.

La perdita di qualità di socio nei casi b) e d) è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio deve essere comunicata al nominativo interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo domicilio dal predetto nominativo comunicato all'Associazione o a mezzo posta e-mail o posta e-mail certificata (PEC).

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso potrà promuovere, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, ricorso al Collegio dei Proviviri, la cui decisione sarà vincolante e inappellabile.

La perdita della qualità di socio non dà diritto a rimborso né totale né parziale delle quote versate all'Associazione e comporta l'automatica decadenza dai benefici delle convenzioni eventualmente stipulate dall'Associazione.

Diritti e doveri dei soci ordinari

Art. 9. - Diritti dei soci

I soci in regola con quanto previsto dallo statuto hanno il diritto:

1. di essere informati su propria richiesta circa tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
2. di partecipare con diritto di voto alle assemblee dell'associazione;
3. di essere eletti alle cariche sociali;
4. di avvalersi delle eventuali convenzioni stipulate dall'associazione;
5. di avvalersi degli eventuali consulenti messi a disposizione dell'associazione.

Art. 10. - Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- A. all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'associazione
- B. ad astenersi da iniziative singole o di gruppo che coinvolgano l'Associazione
- C. all'osservanza dei principi di educazione etica, civica e comportamentale
- D. al puntuale versamento delle quote associative e dei contributi straordinari nella misura, con le modalità ed

entro le scadenze stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'iscritto non in regola con i predetti versamenti decade automaticamente da qualsiasi incarico anche elettivo, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota associativa relativo all'anno in corso al momento della dichiarazione di decadenza

E. a comunicare al Consiglio Direttivo eventuali comportamenti scorretti di altri associati per le iniziative del caso.

F. a comunicare al Consiglio Direttivo eventuali convenzioni, servizi, consulenze e/o quant'altro possa essere utile al raggiungimento delle finalità dell'associazione.

La quota associativa non è trasferibile e non è rivalutabile. Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate con delibera del Consiglio Direttivo.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 11. - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente dell'Associazione e il vice Presidente;
4. il Collegio dei Probiviri;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali ricevono solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei soci

Art. 12. - Natura dell'assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci, le sue deliberazioni vincolano tutti gli associati anche se dissenzienti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con quanto previsto dallo statuto.

Ad ogni socio spetta un singolo voto da esprimere direttamente o per delega conferita ad altro associato.

Ciascun associato non può rappresentare più di cinque associati e dovrà esprimere tutti i voti di cui è latore contemporaneamente.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, od ogni qual volta sia avanzata, al predetto Consiglio Direttivo, richiesta scritta, riportante l'indicazione degli argomenti che si desidera siano discussi dall'assemblea, da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta il



Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta scritta, riportante l'indicazione degli argomenti che si desidera siano discussi dall'assemblea, avanzata al predetto Consiglio Direttivo da almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

Art. 13. - Modalità di convocazione

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire non prima del giorno successivo alla precedente.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione assembleare e contenente tutte le informazioni necessarie a consentire una partecipazione responsabile.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto della discussione.

Sono ammesse assemblee ordinarie o straordinarie totalitarie, possibili con la simultanea presenza di tutti i soci ordinari e di tutti i componenti degli organi dell'Associazione.

Art. 14. - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea ordinaria di prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza semplice degli associati, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal componente del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea, coadiuvato da un segretario nominato dall'Assemblea; entrambi sottoscrivono il verbale della seduta.

Per le votazioni si procede per voto palese se non diversamente deliberato dai 2/3 (due terzi) dei votanti presenti.

Le delibere si intendono approvate se raccolgono le maggioranze richieste dallo statuto. Se non diversamente previsto dallo statuto è sufficiente la maggioranza semplice dei votanti presenti all'assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo sono ammessi alla votazione riguardante l'approvazione del bilancio.

Art. 15. - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

1. Approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale.
2. Approva il programma generale annuale di attività ed indirizzo economico e culturale dell'associazione.
3. Elegge fra gli associati il Presidente dell'Associazione, membro di diritto del Consiglio Direttivo.
4. Elegge fra gli associati il Vice Presidente dell'Associazione, membro di diritto del Consiglio Direttivo.
5. Elegge fra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo in numero da cinque a nove e comunque sempre in

numero dispari, oltre il Presidente ed il Vice Presidente, membri di diritto.

6. Elegge fra soggetti non associati i componenti del Collegio dei Probiviri e fra associati o non associati i membri del Collegio dei Revisori Sindacali.

7. Determina l'ammontare delle quote associative ordinarie o straordinarie.

8. Approva i rimborsi spese dei componenti degli organi elettivi dell'Associazione.

9. Delibera in ordine all'azione di responsabilità degli amministratori.

10. Delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

Art. 16. - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di soci rappresentanti almeno i tre quarti degli associati; in seconda convocazione in tale materia l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di soci rappresentanti almeno i due terzi degli associati.

In tale materia le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di prima convocazione si considerano approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione, sempre in detta materia, si considerano approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dell'associazione l'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione in presenza di soci rappresentanti almeno i tre quarti degli associati, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In seconda convocazione, in tale materia, l'assemblea straordinaria delibera in presenza di soci rappresentanti almeno i due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Durata dagli organi elettivi dell'associazione

Art. 17 - Durata degli organi elettivi dell'associazione

Gli organi elettivi dell'Associazione restano in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di riferimento.

Tutti gli eletti sono immediatamente rieleggibili alla stessa od ad altre cariche sociali.

Consiglio Direttivo

Art. 18. - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, dal vice Presidente dell'Associazione e

dai membri di nomina assembleare in numero da cinque a nove e comunque in numero dispari ed in numero sufficiente a garantire la democraticità, oltre al Presidente e Vice Presidente membri di diritto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, previa convocazione da parte del Presidente.

E' altresì convocato quando ne facciano richiesta scritta - riportante gli argomenti di cui si intende discutere - almeno due suoi componenti.

La convocazione avviene - con preavviso di almeno tre giorni lavorativi - a mezzo Pec o raccomandata con avviso ricevimento, od altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione dell'avviso, diretto al domicilio indicato dal componente all'atto dell'accettazione della carica o successivamente. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono; delle riunioni è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il voto è palese.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

In caso di comprovata urgenza la riunione può avere luogo anche attraverso audioconferenza, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per le attività svolte, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 19. - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile della pratica attuazione dei deliberati assembleari, delibera sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

A. Convoca l'assemblea fissandone le modalità di svolgimento nel rispetto dello statuto.

B. Elegge nel proprio seno il Segretario ed il Tesoriere.

C. Conferisce incarichi esterni ovunque sia prevista la presenza dell'Associazione e ne delibera il compenso.

D. Fissa le linee per l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione.

E. Emette i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, disponendone anche l'esclusione.

F. Esamina e delibera in merito all'ammissione di candidati soci.

G. Propone all'assemblea l'ammontare dei contributi associativi ordinari o straordinari.

H. Determina le scadenze entro cui gli associati sono chiamati ad eseguire i versamenti deliberati dall'assemblea.

I. Approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea dei soci.

L. Stabilisce le prestazioni di servizi agli associati ed ai terzi e relativi norme, modalità e prezzi, stipulando altresì idonee convenzioni con Enti pubblici o privati ed anche persone fisiche.

M. Nomina e revoca dirigenti, funzionari, impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale.

N. Nomina e revoca consulenti anche esterni all'Associazione e ne determina i compensi.

O. Verifica l'ammontare delle spese sostenute dai componenti degli organi elettivi dell'Associazione nell'interesse dell'Associazione stessa, sottoponendolo all'assemblea per l'approvazione della spesa.

P. Emana ed approva le eventuali modifiche ai regolamenti interni;

Q. Costituisce sottocomitati o commissioni a cui delegare determinate funzioni.

R. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti ed, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 20. - Integrazione del Consiglio Direttivo

In caso venga a mancare o si dimetta la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, i membri restanti restano in carica per il disbrigo degli affari correnti e procedono alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente dell'Associazione e dei restanti membri del Consiglio Direttivo.

La convocazione deve aver luogo entro tre mesi dal venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo stesso.

In caso venga a mancare uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo, ma non la maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo stesso provvede alla sostituzione mediante cooptazione di altro nominativo associato.

La cooptazione deve essere ratificata dalla prima assemblea successiva alla nomina, anche se il consiglio nella sua globalità non risulta in scadenza.

Il potere di cooptazione è limitato al massimo di due nominativi nel triennio.

Presidente dell'associazione

Art. 21. - Presidente dell'associazione

Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre esercizi e comunque quanto il Consiglio Direttivo stesso; sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo ed al rispetto delle norme statutarie; presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo stesso; esercita le funzioni che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione davanti ai terzi ed in giudizio, la dirige, la rappresenta, ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione quotidiana e del buon andamento degli affari sociali.

Dispone dei fondi dell'Associazione, movimenta ed estingue i conti bancari e postali, sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 26.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente dell'associazione.

Il Presidente, in casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo e, qualora il Consiglio Direttivo non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Collegio dei Proviviri

Art. 22. - Nomina e funzione

Il Collegio dei Proviviri è nominato dall'Assemblea fra non associati e dura in carica tre esercizi con possibilità di riconferma. Si compone di tre membri aventi elevato profilo culturale e professionale.

Ha il compito di decidere in merito alle controversie che dovessero sorgere tra gli Organi Statutari dell'Associazione, nonché tra questi ed i soci e tra i soci tra di loro.

I soci e gli organi statutari dell'Associazione sono obbligati a rimettere alle decisioni arbitrali del Collegio dei Proviviri la soluzione dei problemi che possono formare oggetto di controversia, relativi all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti ed in merito alla validità, applicazione, esecuzione ed interpretazione delle delibere assembleari e degli organi sociali.

Per ogni singola controversia si provvede, mediante la predisposizione di un apposito atto, a precisare l'oggetto della controversia ed il termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio, nonché le norme ed i termini dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Il termine per impugnare di fronte al Collegio dei Proviviri qualunque provvedimento, se non diversamente previsto dallo statuto o dai regolamenti interni, è di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso o, in mancanza, da quando se ne è avuta conoscenza.

Per le delibere dell'Assemblea il termine di cui sopra decorre dal giorno in cui è stata adottata la delibera, anche se il socio non era presente o non era rappresentato.

Le decisioni del Collegio dei Probiuari sono inappellabili e vincolano l'operato dei soci e degli Organi dell'Associazione.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23. - Nomina

Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone anche non associate di comprovata competenza e professionalità, anche non associate.

Art. 24. - Funzione

Il Collegio dei Revisori almeno **semestralmente** verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione; solo per quanto riguarda le verifiche periodiche, il Collegio potrà di volta in volta delegare anche solo due membri.

Il Collegio verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 25. - Durata dell'esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio.

Art. 26. - Patrimonio dell'Associazione

L'attivo dell'Associazione è costituito da:

- A. quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- B. contributi di persone fisiche private, dello Stato, di Enti pubblici o privati nazionali ed internazionali finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- C. donazioni e lasciti testamentari;
- D. rimborsi derivanti da convenzioni;
- E. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- F. ogni altra entrata ammessa ai sensi della legge 266/91 come ad esempio le convenzioni;
- G. dal 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi, ed ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- A. beni immobili e mobili;
- B. valori mobiliari pubblici e privati, con espressa esclusione di azioni o titoli rappresentanti quote di capitale di rischio di Enti pubblici o privati non aventi scopi analoghi rispetto a quelli perseguiti dall'Associazione e con preferenza per titoli emessi dallo Stato od a questi equiparati;

C. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Le passività sono costituite dai debiti contratti dall'Associazione per la sua ordinaria attività con la precisazione che:

1. Il Presidente dell'Associazione è autorizzato a contrarre prestiti per l'ordinaria gestione dell'Associazione sino ad un capitale massimo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) con scadenza massima a 12 (dodici) mesi non rinnovabile.
2. Il Consiglio direttivo, con maggioranza non inferiore ai 3/5 (tre quinti) dei suoi componenti, è autorizzato a contrarre prestiti per l'ordinaria o la straordinaria gestione dell'associazione, sino ad un capitale massimo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) con scadenza massima a 12 (dodici) mesi non rinnovabile.
3. Ogni altra operazione di finanziamento deve essere deliberata dall'assemblea dei soci con la partecipazione di tanti soci quanti quelli previsti per la regolarità dell'assemblea ordinaria di prima convocazione ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti.

Art. 27. - Utilizzo del patrimonio

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane all'Associazione.

Art. 28. - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 29. - Rinvio alla Legge

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.to Sacchi Maria Lorena

F.to Elena Cairoli Notaio (L.S.)

*Data costituzione.
29.5.2008*

ASSOCIAZIONE ANTIRACKET
ANTIUSURA O.N.L.U.S.
LOTTA CONTRO TUTTE LE MAFIE
Sede: Via Padania, 25 - 26038 ROVATO (Brescia)
Codice Fiscale: 03 01713 095 4

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede - Principi ispiratori

Art. 1. - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione nazionale con sede in Brescia, corso Matteotti n.54, denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTIRACKET E ANTIUSURA - LOTTA CONTRO TUTTE LE MAFIE O.N.L.U.S.", in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2. - Principi ispiratori

L'Associazione "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTIRACKET E ANTIUSURA - LOTTA CONTRO TUTTE LE MAFIE O.N.L.U.S.", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di solidarietà, non ha scopo di lucro ed è apartitica e aconfessionale.

Essa persegue, nell'ambito territoriale nazionale, anche tramite strutture periferiche, esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentano l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'Associazione.

Finalità e attività

Art. 3. - Finalità dell'Associazione

L'Associazione si propone di liberare gli imprenditori di qualsiasi settore e dimensione, nonché ogni lavoratore autonomo e comunque ogni cittadino italiano o straniero, dalla morsa del crimine anche in forma organizzata ed in particolar modo di soccorrere i soggetti danneggiati da attività estorsive ed usuraie.

Si propone altresì di prevenire i fenomeni di usura, estorsione e racket in qualsiasi forma si manifestino, attraverso assistenza mirata a tutela delle possibili vittime.

Art. 4. - Attività dell'Associazione

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

1. raccogliere informazioni, dati e documenti su fatti, situazioni ed episodi che per la natura, le modalità ed il contesto in cui si collocano, incidono sul libero esercizio delle libertà personali, politiche ed economiche dei cittadini;

2. promuovere la pubblicazione delle informazioni, dei fatti e dei documenti raccolti attraverso dibattiti, incontri, convegni e programmi radiotelevisivi, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le pubbliche istituzioni sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia locale e nazionale;
3. pubblicare studi, ricerche e documenti anche audiovisivi di approfondimento e di informazione sui fenomeni criminali organizzati e non, anche di stampo mafioso e sulle strategie di risposta agli stessi;
4. prestare consulenza, assistenza e solidarietà a tutte le vittime dei fenomeni delinquenziali e vessatori anche connessi all'attività economica e/o professionale svolta, anche costituendosi a tal fine parte civile nei procedimenti penali relativi, promuovendo ogni iniziativa utile a permettere il recupero ed il reinserimento nella società e nella piena operatività economica delle vittime di attività estorsive ed usuraie e di quanti soffrono impedimenti all'accesso al credito;
5. promuovere l'elaborazione di strategie di difesa e di lotta non violenta contro le infiltrazioni di tipo criminale anche di stampo mafioso nella società e nel tessuto economico, a tal fine proponendo anche adeguati interventi legislativi;
6. ricercare e promuovere la più ampia collaborazione con le Autorità Giudiziarie, affinché gli associati esponcano e denunciino ogni fatto usuraio ed estorsivo subito o conosciuto;
7. promuovere e ricercare incontri con le Autorità competenti allo scopo di individuare gli strumenti più efficaci al reinserimento nella famiglia e nella società delle vittime di usura ed estorsione.

Inoltre, l'associazione potrà:

- A. coordinarsi, affiliarsi, associarsi, aderire ad altre Associazioni o Fondazioni di cui condivide finalità, metodi ed obiettivi;
- B. collaborare con Enti pubblici e privati (anche persone fisiche) al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
- C. stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati (anche persone fisiche) con possibilità di estenderne l'efficacia anche ai singoli associati o adiuvati;
- D. costituire fondi di assistenza o garanzia anche per realizzare opportunità di sostegno finanziario a favore degli associati;
- E. partecipare ad organismi con potere direttivo ed esecutivo di Enti pubblici e privati.

Soci

Art. 5. - Requisiti per l'associazione

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ne condividano gli scopi ed intendano impegnarsi per la loro realizzazione anche mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale ordinaria e straordinaria ove deliberata nei termini stabiliti dall'assemblea.

La qualifica di socio non è trasferibile.

Art. 6. - Modalità di associazione

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, mediante compilazione di apposito modulo e consegna della richiesta presso la sede dell'Associazione, anche tramite le strutture periferiche eventualmente esistenti.

Il modulo prevederà l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alle norme vigenti e l'indicazione dell'eventuale partecipazione del candidato ad enti pubblici o privati di qualsivoglia natura e gli incarichi ivi ricoperti.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante con piena ed assoluta discrezionalità e comunque con provvedimento motivato.

Art. 7. - Categorie dei soci

Sono previste le seguenti categorie di soci:

1. soci ordinari - sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'associazione, con diritto di voto in assemblea ed eventuale responsabilità di strutture (anche periferiche) dell'Associazione.

Essi hanno i diritti ed i doveri previsti dai successivi articoli 9 e 10.

2. Soci sostenitori - sono coloro che, condividendo gli ideali dell'Associazione, versano un contributo economico nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, non possono assistere all'assemblea se non espressamente invitati dalla stessa a maggioranza semplice dei presenti, ma hanno diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

3. Soci onorari - sono coloro che, per le particolari benemeritenze acquisite nel campo in cui opera l'associazione, sono nominati tali dal Consiglio Direttivo.

La nomina deve essere comunicata alla prima assemblea utile,

affinché detto organo ne prenda atto.

I soci onorari sono esentati dal versamento di ogni quota sociale.

I soci onorari non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, non possono assistere all'assemblea se non espressamente invitati dalla stessa a maggioranza semplice dei presenti ma hanno diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

I soci onorari possono essere consultati anche singolarmente dal Comitato Direttivo, qualora ritenuto utile per la maggiore efficacia delle iniziative dell'Associazione.

Art. 8. - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte con effetto allo scadere dell'anno in corso alla data della presentazione, purché pervenute all'associazione con preavviso minimo di due mesi (e dunque entro il 31 ottobre di ciascun anno);
- d) per esclusione a seguito di atti e/o comportamenti scorretti, anche non ripetuti, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni che per loro natura rendano incompatibile la permanenza del socio nell'associazione.

La perdita di qualità di socio nei casi b) e d) è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio deve essere comunicata al nominativo interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo domicilio dal predetto nominativo comunicato all'Associazione.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso potrà promuovere, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, ricorso al Collegio dei Proviviri, la cui decisione sarà vincolante e inappellabile.

La perdita della qualità di socio non dà diritto a rimborso né totale né parziale delle quote versate all'Associazione e comporta l'automatica decadenza dai benefici delle convenzioni eventualmente stipulate dall'Associazione.

Diritti e doveri dei soci ordinari

Art. 9. - Diritti dei soci

I soci in regola con quanto previsto dallo statuto hanno il diritto:

1. di essere informati su propria richiesta circa tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;

2. di partecipare con diritto di voto alle assemblee dell'associazione;
3. di essere eletti alle cariche sociali;
4. di avvalersi delle eventuali convenzioni stipulate dall'associazione;
5. di avvalersi degli eventuali consulenti messi a disposizione dell'associazione.

Art. 10. - Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- A. all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'associazione
 - B. ad astenersi da iniziative singole o di gruppo che coinvolgano l'Associazione
 - C. all'osservanza dei principi di educazione etica, civica e comportamentale
 - D. al puntuale versamento delle quote associative e dei contributi straordinari nella misura, con le modalità ed entro le scadenze stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
- L'iscritto non in regola con i predetti versamenti decade automaticamente da qualsiasi incarico anche elettivo, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota associativa relativo all'anno in corso al momento della dichiarazione di decadenza

E. a comunicare al Consiglio Direttivo eventuali comportamenti scorretti di altri associati per le iniziative del caso.

F. a comunicare al Consiglio Direttivo eventuali convenzioni, servizi, consulenze e/o quant'altro possa essere utile al raggiungimento delle finalità dell'associazione.

La quota associativa non è trasferibile e non è rivalutabile. Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate con delibera del Consiglio Direttivo.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 11. - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente dell'Associazione e il vice Presidente;
4. il Collegio dei Probiviri;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali ricevono solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei soci

Art. 12. - Natura dell'assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci, le sue deliberazioni vincolano tutti gli associati anche se dissenzienti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con quanto previsto dallo statuto.

Ad ogni socio spetta un singolo voto da esprimere direttamente o per delega conferita ad altro associato.

Ciascun associato non può rappresentare più di cinque associati e dovrà esprimere tutti i voti di cui è latore contemporaneamente.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, od ogni qual volta sia avanzata, al predetto Consiglio Direttivo, richiesta scritta, riportante l'indicazione degli argomenti che si desidera siano discussi dall'assemblea, da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta scritta, riportante l'indicazione degli argomenti che si desidera siano discussi dall'assemblea, avanzata al predetto Consiglio Direttivo da almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

Art. 13. - Modalità di convocazione

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire non prima del giorno successivo alla precedente.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione assembleare e contenente tutte le informazioni necessarie a consentire una partecipazione responsabile.

E' ammessa la convocazione a mezzo posta elettronica inviata a tutti i soci, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione assembleare e contenente tutte le informazioni necessarie a consentire una partecipazione responsabile.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto della discussione.

Sono ammesse assemblee ordinarie o straordinarie totalitarie, possibili con la simultanea presenza di tutti i soci ordinari e di tutti i componenti degli organi dell'Associazione.

Art. 14. - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea ordinaria di prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza semplice degli associati, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal componente del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea, coadiuvato da un segretario nominato dall'Assemblea; entrambi sottoscrivono il verbale della seduta.

Per le votazioni si procede per voto palese se non diversamente deliberato dal 2/3 (due terzi) dei votanti presenti.

Le delibere si intendono approvate se raccolgono le maggioranze richieste dallo statuto. Se non diversamente previsto dallo statuto è sufficiente la maggioranza semplice dei votanti presenti all'assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo sono ammessi alla votazione riguardante l'approvazione del bilancio.

Art. 15. - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

1. Approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale.
2. Approva il programma generale annuale di attività ed indirizzo economico e culturale dell'associazione.
3. Elege fra gli associati il Presidente dell'Associazione, membro di diritto del Consiglio Direttivo.
4. Elege fra gli associati il Vice Presidente dell'Associazione, membro di diritto del Consiglio Direttivo.
5. Elege fra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo in numero da tre a cinque.
6. Elege fra soggetti non associati i componenti del Collegio dei Proibiviri e fra associati o non associati i membri del Collegio dei Revisori Sindacali.
7. Determina l'ammontare delle quote associative ordinarie o straordinarie.
8. Approva i rimborsi spese dei componenti degli organi elettivi dell'Associazione.
9. Delibera in ordine all'azione di responsabilità degli amministratori.
10. Delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

Art. 16. - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di soci rappresentanti almeno i tre quarti degli associati; in seconda convocazione in tale materia l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di soci rappresentanti almeno i due terzi degli associati.

In tale materia le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di prima convocazione si considerano approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione, sempre in detta materia, si considerano approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dell'associazione l'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione in presenza di soci rappresentanti almeno i tre quarti degli associati, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In seconda convocazione, in tale materia, l'assemblea straordinaria delibera in presenza di soci rappresentanti almeno i due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Durata degli organi elettivi dell'associazione

Art. 17 - Durata degli organi elettivi dell'associazione

Gli organi elettivi dell'Associazione restano in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di riferimento.

Tutti gli eletti sono immediatamente rieleggibili alla stessa od ad altre cariche sociali.

Consiglio Direttivo

Art. 18. - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, dal vice Presidente dell'Associazione e da tre membri di nomina assembleare.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, previa convocazione da parte del Presidente.

E' altresì convocato quando ne facciano richiesta scritta - riportante gli argomenti di cui si intende discutere - almeno due suoi componenti.

La convocazione avviene - con preavviso di almeno tre giorni lavorativi - a mezzo raccomandata con avviso ricevimento, od altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione dell'avviso, diretto al domicilio indicato dal componente all'atto dell'accettazione della carica o successivamente. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno

della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono; delle riunioni è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il voto è palese.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza.

In caso di comprovata urgenza la riunione può avere luogo anche attraverso audioconferenza, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per le attività svolte, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 19. - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile della pratica attuazione dei deliberati assembleari, delibera sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- A. Convoca l'assemblea fissandone le modalità di svolgimento nel rispetto dello statuto.
- B. Elegge nel proprio seno il Segretario.
- C. Conferisce incarichi esterni ovunque sia prevista la presenza dell'Associazione e ne delibera il compenso.
- D. Fissa le linee per l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione.
- E. Emette i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, disponendone anche l'esclusione.
- F. Esamina e delibera in merito all'ammissione di candidati soci.
- G. Propone all'assemblea l'ammontare dei contributi associativi ordinari o straordinari.
- H. Determina le scadenze entro cui gli associati sono chiamati ad eseguire i versamenti deliberati dall'assemblea.
- I. Approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea dei soci.
- L. Stabilisce le prestazioni di servizi agli associati ed ai terzi e relativi norme, modalità e prezzi, stipulando altresì idonee convenzioni con Enti pubblici o privati ed anche persone fisiche.
- M. Nomina e revoca dirigenti, funzionari, impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale.
- N. Nomina e revoca consulenti anche esterni all'Associazione e ne determina i compensi.

O. Verifica l'ammontare delle spese sostenute dai componenti degli organi elettivi dell'Associazione nell'interesse dell'Associazione stessa, sottoponendolo all'assemblea per l'approvazione della spesa.

P. Emanava ed approva le eventuali modifiche ai regolamenti interni;

Q. Costituisce sottocomitati o commissioni a cui delegare determinate funzioni.

Art. 20. - Integrazione del Consiglio Direttivo

In caso venga a mancare o si dimetta la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, i membri restanti restano in carica per il disbrigo degli affari correnti e procedono alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente dell'Associazione e dei restanti membri del Consiglio Direttivo.

La convocazione deve aver luogo entro tre mesi dal venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo stesso.

In caso venga a mancare uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo, ma non la maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo stesso provvede alla sostituzione mediante cooptazione di altro nominativo associato.

La cooptazione deve essere ratificata dalla prima assemblea successiva alla nomina, anche se il consiglio nella sua globalità non risulta in scadenza.

Il potere di cooptazione è limitato al massimo di due nominativi nel triennio.

Presidente dell'associazione

Art. 21. - Presidente dell'associazione

Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre esercizi e comunque quanto il Consiglio Direttivo stesso; sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo ed al rispetto delle norme statutarie; presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo stesso; esercita le funzioni che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione davanti ai terzi ed in giudizio, la dirige, la rappresenta, ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione quotidiana e del buon andamento degli affari sociali.

Dispone dei fondi dell'Associazione, movimenta ed estingue i conti bancari e postali, sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 26.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a

qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente dell'associazione.

Il Presidente, in casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo e, qualora il Consiglio Direttivo non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Collegio dei Probiviri

Art. 22. - Nomina e funzione

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea fra non associati e dura in carica tre esercizi con possibilità di riconferma. Si compone di due membri aventi elevato profilo culturale e professionale.

Ha il compito di decidere in merito alle controversie che dovessero sorgere tra gli Organi Statutari dell'Associazione, nonché tra questi ed i soci e tra i soci tra di loro.

I soci e gli organi statutari dell'Associazione sono obbligati a rimettere alle decisioni arbitrali del Collegio dei Probiviri la soluzione dei problemi che possono formare oggetto di controversia, relativi all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti ed in merito alla validità, applicazione, esecuzione ed interpretazione delle delibere assembleari e degli organi sociali.

Per ogni singola controversia si provvede, mediante la predisposizione di un apposito atto, a precisare l'oggetto della controversia ed il termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio, nonché le norme ed i termini dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Il termine per impugnare di fronte al Collegio dei Probiviri qualunque provvedimento, se non diversamente previsto dallo statuto o dai regolamenti interni, è di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso o, in mancanza, da quando se ne è avuta conoscenza.

Per le delibere dell'Assemblea il termine di cui sopra decorre dal giorno in cui è stata adottata la delibera, anche se il socio non era presente o non era rappresentato.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolano l'operato dei soci e degli Organi dell'Associazione.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23. - Nomina

Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo

amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone anche non associate di comprovata competenza e professionalità, anche non associate.

Art. 24. - Funzione

Il Collegio dei Revisori almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione; solo per quanto riguarda le verifiche periodiche, il Collegio potrà di volta in volta delegare anche solo due membri.

Il Collegio verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 25. - Durata dell'esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26. - Patrimonio dell'Associazione

L'attivo dell'Associazione è costituito da:

- A. quote associative e contributi dei simpatizzanti;
 - B. contributi di persone fisiche private, dello Stato, di Enti pubblici o privati nazionali ed internazionali;
 - C. donazioni e lasciti testamentari;
 - D. rimborsi derivanti da convenzioni;
- ed ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- A. beni immobili e mobili;
- B. valori mobiliari pubblici e privati, con espressa esclusione di azioni o titoli rappresentanti quote di capitale di rischio di Enti pubblici o privati non aventi scopi analoghi rispetto a quelli perseguiti dall'Associazione e con preferenza per titoli emessi dallo Stato od a questi equiparati;
- C. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Le passività sono costituite dai debiti contratti dall'Associazione per la sua ordinaria attività con la precisazione che:

1. Il Presidente dell'Associazione è autorizzato a contrarre prestiti per l'ordinaria gestione dell'Associazione sino ad un capitale massimo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) con scadenza massima a 12 (dodici) mesi non rinnovabile.

2. Il Consiglio direttivo, con maggioranza non inferiore ai 3/5 (tre quinti) dei suoi componenti, è autorizzato a contrarre prestiti per l'ordinaria o la straordinaria gestione dell'associazione, sino ad un capitale massimo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) con scadenza massima a 12 (dodici) mesi non rinnovabile.

3. Ogni altra operazione di finanziamento deve essere deliberata dall'assemblea dei soci con la partecipazione di tanti soci quanti quelli previsti per la regolarità dell'assemblea ordinaria di prima convocazione ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti.

Art. 27. - Utilizzo del patrimonio

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane all'Associazione.

Art. 28. - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 29. - Rinvio alla Legge

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.to Di Nunno Pasquale

F.to Sacchi Maria Lorena

F.to Vargiù Silvestro

F.to Caminiti Agata

F.to Patrizia Veggian

F.to Elena Cairoli notaio (L.S.)

Allegato B all'atto n.30599/5215 di rep. not. Elena Cairoli

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede - Principi ispiratori

Art. 1. - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione nazionale con sede in Rovato (BS) via Padania n. 25, denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTIRACKET E ANTIUSURA - LOTTA CONTRO TUTTE LE MAFIE", in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2. - Principi ispiratori

L'Associazione "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTIRACKET E ANTIUSURA - LOTTA CONTRO TUTTE LE MAFIE O.N.L.U.S.", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di solidarietà, non ha scopo di lucro ed è apartitica e aconfessionale.

Essa persegue, nell'ambito territoriale nazionale, anche tramite strutture periferiche, esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentano l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'Associazione.

Finalità e attività

Art. 3. - Finalità dell'Associazione

L'Associazione si propone, ai sensi del Decreto 24.10.2007 n.220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999 n.44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996 n.108), quale scopo principale quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive e quindi quello di liberare gli imprenditori di qualsiasi settore e dimensione, nonché ogni lavoratore autonomo e comunque ogni cittadino italiano o straniero, dalla morsa del crimine anche in forma organizzata ed in particolar modo di soccorrere i soggetti danneggiati da attività estorsive ed usuraie.

Si propone altresì di prevenire i fenomeni di usura, estorsione e racket in qualsiasi forma si manifestino, attraverso assistenza mirata a tutela delle possibili vittime.

Art. 4. - Attività dell'Associazione

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

1. raccogliere informazioni, dati e documenti su fatti, situazioni ed episodi che per la natura, le modalità ed il



contesto in cui si collocano, incidono sul libero esercizio delle libertà personali, politiche ed economiche dei cittadini;

2. promuovere la pubblicazione delle informazioni, dei fatti e dei documenti raccolti attraverso dibattiti, incontri, convegni e programmi radiotelevisivi, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le pubbliche istituzioni sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia locale e nazionale;

3. pubblicare studi, ricerche e documenti anche audiovisivi di approfondimento e di informazione sui fenomeni criminali organizzati e non, anche di stampo mafioso e sulle strategie di risposta agli stessi;

4. prestare consulenza, assistenza e solidarietà a tutte le vittime dei fenomeni delinquenziali e vessatori anche connessi all'attività economica e/o professionale svolta, anche costituendosi a tal fine parte civile nei procedimenti penali relativi, promuovendo ogni iniziativa utile a permettere il recupero ed il reinserimento nella società e nella piena operatività economica delle vittime di attività estorsive ed usuraie e di quanti soffrono impedimenti all'accesso al credito;

5. promuovere l'elaborazione di strategie di difesa e di lotta non violenta contro le infiltrazioni di tipo criminale anche di stampo mafioso nella società e nel tessuto economico, a tal fine proponendo anche adeguati interventi legislativi;

6. ricercare e promuovere la più ampia collaborazione con le Autorità Giudiziarie, affinché gli associati esponcano e denunciino ogni fatto usuraio ed estorsivo subito o conosciuto;

7. promuovere e ricercare incontri con le Autorità competenti allo scopo di individuare gli strumenti più efficaci al reinserimento nella famiglia e nella società delle vittime di usura ed estorsione.

Inoltre, l'associazione potrà:

A. coordinarsi, affiliarsi, associarsi, aderire ad altre Associazioni o Fondazioni di cui condivide finalità, metodi ed obiettivi;

B. collaborare con Enti pubblici e privati (anche persone fisiche) al fine del conseguimento delle finalità statutarie;

C. stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati (anche persone fisiche) con possibilità di estenderne l'efficacia anche ai singoli associati o adiuvati;

D. costituire fondi di assistenza o garanzia anche per realizzare opportunità di sostegno finanziario a favore degli associati;

E. partecipare ad organismi con potere direttivo ed esecutivo di Enti pubblici e privati.

Soci

Art. 5. - Requisiti per l'associazione

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ne condividano gli scopi ed intendano impegnarsi per la loro realizzazione anche mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale ordinaria e straordinaria ove deliberata nei termini stabiliti dall'assemblea.

La qualifica di socio non è trasferibile.

Art. 6. - Modalità di associazione

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, mediante compilazione di apposito modulo e consegna della richiesta presso la sede dell'Associazione, anche tramite le strutture periferiche eventualmente esistenti.

Il modulo prevederà l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alle norme vigenti e l'indicazione dell'eventuale partecipazione del candidato ad enti pubblici o privati di qualsivoglia natura e gli incarichi ivi ricoperti.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante con piena ed assoluta discrezionalità e comunque con provvedimento motivato.

Art. 7. - Categorie dei soci

Sono previste le seguenti categorie di soci:

1. soci ordinari - sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'associazione, con diritto di voto in assemblea ed eventuale responsabilità di strutture (anche periferiche) dell'Associazione.

Essi hanno i diritti ed i doveri previsti dai successivi articoli 9 e 10.

2. Soci sostenitori - sono coloro che, condividendo gli ideali dell'Associazione, versano un contributo economico nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, non possono assistere all'assemblea se non espressamente invitati dalla stessa a maggioranza semplice dei presenti, ma hanno diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

3. Soci onorari - sono coloro che, per le particolari benemeritenze acquisite nel campo in cui opera l'associazione, sono nominati tali dal Consiglio Direttivo.

La nomina deve essere comunicata alla prima assemblea utile, affinché detto organo ne prenda atto.

I soci onorari sono esentati dal versamento di ogni quota sociale.

I soci onorari non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, non possono assistere all'assemblea se non



espressamente invitati dalla stessa a maggioranza semplice dei presenti ma hanno diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

I soci onorari possono essere consultati anche singolarmente dal Comitato Direttivo, qualora ritenuto utile per la maggiore efficacia delle iniziative dell'Associazione.

Art. 8. - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte con effetto allo scadere dell'anno in corso alla data della presentazione, purché pervenute all'associazione con preavviso minimo di due mesi (e dunque entro il 31 ottobre di ciascun anno);
- d) per esclusione a seguito di atti e/o comportamenti scorretti, anche non ripetuti, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni che per loro natura rendano incompatibile la permanenza del socio nell'associazione.

La perdita di qualità di socio nei casi b) e d) è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio deve essere comunicata al nominativo interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo domicilio dal predetto nominativo comunicato all'Associazione.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso potrà promuovere, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, ricorso al Collegio dei Proviviri, la cui decisione sarà vincolante e inappellabile.

La perdita della qualità di socio non dà diritto a rimborso né totale né parziale delle quote versate all'Associazione e comporta l'automatica decadenza dai benefici delle convenzioni eventualmente stipulate dall'Associazione.

Diritti e doveri dei soci ordinari

Art. 9. - Diritti dei soci

I soci in regola con quanto previsto dallo statuto hanno il diritto:

- 1. di essere informati su propria richiesta circa tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- 2. di partecipare con diritto di voto alle assemblee dell'associazione;
- 3. di essere eletti alle cariche sociali;
- 4. di avvalersi delle eventuali convenzioni stipulate dall'associazione;
- 5. di avvalersi degli eventuali consulenti messi a disposizione dell'associazione.

Art. 10. - Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- A. all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'associazione
- B. ad astenersi da iniziative singole o di gruppo che coinvolgano l'Associazione
- C. all'osservanza dei principi di educazione etica, civica e comportamentale
- D. al puntuale versamento delle quote associative e dei contributi straordinari nella misura, con le modalità ed entro le scadenze stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'iscritto non in regola con i predetti versamenti decade automaticamente da qualsiasi incarico anche elettivo, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota associativa relativo all'anno in corso al momento della dichiarazione di decadenza

E. a comunicare al Consiglio Direttivo eventuali comportamenti scorretti di altri associati per le iniziative del caso.

F. a comunicare al Consiglio Direttivo eventuali convenzioni, servizi, consulenze e/o quant'altro possa essere utile al raggiungimento delle finalità dell'associazione.

La quota associativa non è trasferibile e non è rivalutabile. Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate con delibera del Consiglio Direttivo.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 11. - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente dell'Associazione e il vice Presidente;
4. il Collegio dei Probiviri;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali ricevono solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei soci

Art. 12. - Natura dell'assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci, le sue deliberazioni vincolano tutti gli associati anche se dissenzienti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con quanto previsto dallo statuto.

Ad ogni socio spetta un singolo voto da esprimere direttamente o per delega conferita ad altro associato.

Ciascun associato non può rappresentare più di cinque associati e dovrà esprimere tutti i voti di cui è latore contemporaneamente.



L'assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, od ogni qual volta sia avanzata, al predetto Consiglio Direttivo, richiesta scritta, riportante l'indicazione degli argomenti che si desidera siano discussi dall'assemblea, da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta scritta, riportante l'indicazione degli argomenti che si desidera siano discussi dall'assemblea, avanzata al predetto Consiglio Direttivo da almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

Art. 13. - Modalità di convocazione

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire non prima del giorno successivo alla precedente.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione assembleare e contenente tutte le informazioni necessarie a consentire una partecipazione responsabile.

E' ammessa la convocazione a mezzo posta elettronica inviata a tutti i soci, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione assembleare e contenente tutte le informazioni necessarie a consentire una partecipazione responsabile.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto della discussione.

Sono ammesse assemblee ordinarie o straordinarie totalitarie, possibili con la simultanea presenza di tutti i soci ordinari e di tutti i componenti degli organi dell'Associazione.

Art. 14. - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea ordinaria di prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza semplice degli associati, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal componente del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea, coadiuvato da un segretario nominato dall'Assemblea; entrambi sottoscrivono il verbale della seduta.

Per le votazioni si procede per voto palese se non diversamente deliberato dal 2/3 (due terzi) dei votanti presenti.

Le delibere si intendono approvate se raccolgono le maggioranze richieste dallo statuto. Se non diversamente previsto dallo statuto è sufficiente la maggioranza semplice

dei votanti presenti all'assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo sono ammessi alla votazione riguardante l'approvazione del bilancio.

Art. 15. - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

1. Approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale.
2. Approva il programma generale annuale di attività ed indirizzo economico e culturale dell'associazione.
3. Elege fra gli associati il Presidente dell'Associazione, membro di diritto del Consiglio Direttivo.
4. Elege fra gli associati il Vice Presidente dell'Associazione, membro di diritto del Consiglio Direttivo.
5. Elege fra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo in numero da tre a cinque.
6. Elege fra soggetti non associati i componenti del Collegio dei Probiviri e fra associati o non associati i membri del Collegio dei Revisori Sindacali.
7. Determina l'ammontare delle quote associative ordinarie o straordinarie.
8. Approva i rimborsi spese dei componenti degli organi elettivi dell'Associazione.
9. Delibera in ordine all'azione di responsabilità degli amministratori.
10. Delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

Art. 16. - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di soci rappresentanti almeno i tre quarti degli associati; in seconda convocazione in tale materia l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di soci rappresentanti almeno i due terzi degli associati.

In tale materia le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di prima convocazione si considerano approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione, sempre in detta materia, si considerano approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dell'associazione l'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione in presenza di soci rappresentanti almeno i tre quarti degli associati, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In seconda convocazione, in tale materia, l'assemblea straordinaria delibera in presenza di soci rappresentanti almeno i due terzi degli associati e con il voto favorevole

della maggioranza dei presenti.

Durata degli organi elettivi dell'associazione

Art. 17 - Durata degli organi elettivi dell'associazione

Gli organi elettivi dell'Associazione restano in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di riferimento.

Tutti gli eletti sono immediatamente rieleggibili alla stessa od ad altre cariche sociali.

Consiglio Direttivo

Art. 18. - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, dal vice Presidente dell'Associazione e da tre membri di nomina assembleare.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, previa convocazione da parte del Presidente.

E' altresì convocato quando ne facciano richiesta scritta - riportante gli argomenti di cui si intende discutere - almeno due suoi componenti.

La convocazione avviene - con preavviso di almeno tre giorni lavorativi - a mezzo raccomandata con avviso ricevimento, od altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione dell'avviso, diretto al domicilio indicato dal componente all'atto dell'accettazione della carica o successivamente. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono; delle riunioni è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il voto è palese.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza.

In caso di comprovata urgenza la riunione può avere luogo anche attraverso audioconferenza, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per le attività svolte, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 19. - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile della pratica attuazione dei deliberati assembleari, delibera sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

A. Convoca l'assemblea fissandone le modalità di svolgimento nel rispetto dello statuto.

B. Elegge nel proprio seno il Segretario.

C. Conferisce incarichi esterni ovunque sia prevista la presenza dell'Associazione e ne delibera il compenso.

D. Fissa le linee per l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione.

E. Emette i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, disponendone anche l'esclusione.

F. Esamina e delibera in merito all'ammissione di candidati soci.

G. Propone all'assemblea l'ammontare dei contributi associativi ordinari o straordinari.

H. Determina le scadenze entro cui gli associati sono chiamati ad eseguire i versamenti deliberati dall'assemblea.

I. Approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea dei soci.

L. Stabilisce le prestazioni di servizi agli associati ed ai terzi e relativi norme, modalità e prezzi, stipulando altresì idonee convenzioni con Enti pubblici o privati ed anche persone fisiche.

M. Nomina e revoca dirigenti, funzionari, impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale.

N. Nomina e revoca consulenti anche esterni all'Associazione e ne determina i compensi.

O. Verifica l'ammontare delle spese sostenute dai componenti degli organi elettivi dell'Associazione nell'interesse dell'Associazione stessa, sottoponendolo all'assemblea per l'approvazione della spesa.

P. Emanava ed approva le eventuali modifiche ai regolamenti interni;

Q. Costituisce sottocomitati o commissioni a cui delegare determinate funzioni.

Art. 20. - Integrazione del Consiglio Direttivo

In caso venga a mancare o si dimetta la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, i membri restanti restano in carica per il disbrigo degli affari correnti e procedono alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente dell'Associazione e dei restanti membri del Consiglio Direttivo.

La convocazione deve aver luogo entro tre mesi dal venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo stesso.

In caso venga a mancare uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo, ma non la maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo stesso provvede alla sostituzione mediante cooptazione di altro nominativo associato.

La cooptazione deve essere ratificata dalla prima assemblea successiva alla nomina, anche se il consiglio nella sua globalità non risulta in scadenza.

Il potere di cooptazione è limitato al massimo di due nominativi nel triennio.

Presidente dell'associazione

Art. 21. - Presidente dell'associazione

Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre esercizi e

comunque quanto il Consiglio Direttivo stesso; sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo ed al rispetto delle norme statutarie; presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo stesso; esercita le funzioni che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione davanti ai terzi ed in giudizio, la dirige, la rappresenta, ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione quotidiana e del buon andamento degli affari sociali. Dispone dei fondi dell'Associazione, movimenta ed estingue i conti bancari e postali, sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 26.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente dell'associazione.

Il Presidente, in casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo e, qualora il Consiglio Direttivo non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Collegio dei Probiuari

Art. 22. - Nomina e funzioni

Il Collegio dei Probiuari è nominato dall'Assemblea fra non associati e dura in carica tre esercizi con possibilità di riconferma. Si compone di due membri aventi elevato profilo culturale e professionale.

Ha il compito di decidere in merito alle controversie che dovessero sorgere tra gli Organi Statutari dell'Associazione, nonché tra questi ed i soci e tra i soci tra di loro.

I soci e gli organi statutari dell'Associazione sono obbligati a rimettere alle decisioni arbitrali del Collegio dei Probiuari la soluzione dei problemi che possono formare oggetto di controversia, relativi all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti ed in merito alla validità, applicazione, esecuzione ed interpretazione delle delibere assembleari e degli organi sociali.

Per ogni singola controversia si provvede, mediante la predisposizione di un apposito atto, a precisare l'oggetto della controversia ed il termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio, nonché le norme ed i termini dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Il termine per impugnare di fronte al Collegio dei Probiuari qualunque provvedimento, se non diversamente previsto dallo

statuto o dai regolamenti interni, è di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso o, in mancanza, da quando se ne è avuta conoscenza.

Per le delibere dell'Assemblea il termine di cui sopra decorre dal giorno in cui è stata adottata la delibera, anche se il socio non era presente o non era rappresentato.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolano l'operato dei soci e degli Organi dell'Associazione.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23. - Nomina

Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone anche non associate di comprovata competenza e professionalità, anche non associate.

Art. 24. - Funzione

Il Collegio dei Revisori almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione; solo per quanto riguarda le verifiche periodiche, il Collegio potrà di volta in volta delegare anche solo due membri.

Il Collegio verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 25. - Durata dell'esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26. - Patrimonio dell'Associazione

L'attivo dell'Associazione è costituito da:

- A. quote associative e contributi dei simpatizzanti;
 - B. contributi di persone fisiche private, dello Stato, di Enti pubblici o privati nazionali ed internazionali;
 - C. donazioni e lasciti testamentari;
 - D. rimborsi derivanti da convenzioni;
- ed ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- A. beni immobili e mobili;
- B. valori mobiliari pubblici e privati, con espressa esclusione di azioni o titoli rappresentanti quote di capitale di rischio di Enti pubblici o privati non aventi scopi analoghi rispetto a quelli perseguiti dall'Associazione e con preferenza per titoli emessi dallo Stato od a questi equiparati;
- C. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Le passività sono costituite dai debiti contratti

dall'Associazione per la sua ordinaria attività con la precisazione che:

1. Il Presidente dell'Associazione è autorizzato a contrarre prestiti per l'ordinaria gestione dell'Associazione sino ad un capitale massimo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) con scadenza massima a 12 (dodici) mesi non rinnovabile.
2. Il Consiglio direttivo, con maggioranza non inferiore ai $\frac{3}{5}$ (tre quinti) dei suoi componenti, è autorizzato a contrarre prestiti per l'ordinaria o la straordinaria gestione dell'associazione, sino ad un capitale massimo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) con scadenza massima a 12 (dodici) mesi non rinnovabile.
3. Ogni altra operazione di finanziamento deve essere deliberata dall'assemblea dei soci con la partecipazione di tanti soci quanti quelli previsti per la regolarità dell'assemblea ordinaria di prima convocazione ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti.

Art. 27. - Utilizzo del patrimonio

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane all'Associazione.

Art. 28. - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 29. - Rinvio alla Legge

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.to Sacchi Maria Lorena

F.to Elena Cairoli notaio (L.S.)

originale
A

Allegato A all'atto n.32188/6063 di rep. Not. ELENA CAIROLI

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede - Principi ispiratori

Art. 1. - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione regionale con sede in Rovato (BS) via Montegrappa n. 28/A

denominata "ASSOCIAZIONE REGIONALE ANTIRACKET E ANTIUSURA - LOTTA CONTRO TUTTE LE MAFIE LOMBARDIA", in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2. - Principi ispiratori

L'Associazione "ASSOCIAZIONE REGIONALE ANTIRACKET E ANTIUSURA - LOTTA CONTRO TUTTE LE MAFIE LOMBARDIA", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di solidarietà, non ha scopo di lucro ed è apartitica e aconfessionale.

Essa persegue, nell'ambito territoriale regionale, anche tramite strutture periferiche, esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentano l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'Associazione.

Finalità e attività

Art. 3. - Finalità dell'Associazione

L'Associazione si propone, ai sensi del Decreto 24.10.2007 n.220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999 n.44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996 n.108), quale scopo principale quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive e quindi quello di liberare gli imprenditori di qualsiasi settore e dimensione, nonché ogni lavoratore autonomo e comunque ogni cittadino italiano o straniero, dalla morsa del crimine anche in forma organizzata ed in particolar modo di soccorrere i soggetti danneggiati da attività estorsive ed usuraie.

Si propone altresì di prevenire i fenomeni di usura, estorsione e racket in qualsiasi forma si manifestino, attraverso assistenza mirata, forme di tutela ed informazione, formazione, organizzazione e gestione di eventi finalizzati a diffondere la cultura della legalità e la consapevolezza dei propri diritti. A tal fine potrà avvalersi, a tutela delle possibili vittime, degli strumenti e delle opportunità della

B. promuovere interventi nei procedimenti civili a tutela degli interessi collettivi e dei diritti degli associati relativi alle finalità di cui all'articolo 4 comma 4;

C. ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui all'articolo 4 comma 4;

D. intervenire nei giudizi civili e penali per le azioni a tutela delle vittime di usura, estorsione, gioco d'azzardo ed in quei procedimenti direttamente o indirettamente collegati con le procedure di usura, estorsione, appropriazione indebita, concussione su tutto il territorio nazionale;

E. promuovere giudizi civili e penali nonché intervenire nei processi promossi da terzi a tutela degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui all'articolo 4 comma 4;

F. le associazioni antiusura sono legittimate ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni;

G. l'associazione può organizzare manifestazioni culturali, sportive e promuovere spettacoli anche al fine di autofinanziarsi. Sono ammesse iniziative quali lotterie e similari e raccolte fondi, nel rispetto della legge, sempre come forma di autofinanziamento.

Soci

Art. 5. - Requisiti per l'associazione

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi ed intendano impegnarsi per la loro realizzazione anche mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale ordinaria e straordinaria ove deliberata nei termini stabiliti dall'assemblea.

La qualifica di socio non è trasferibile.

Art. 6. - Modalità di associazione

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, mediante compilazione di apposito modulo e consegna della richiesta presso la sede dell'Associazione, anche tramite le strutture periferiche eventualmente esistenti.

Il modulo prevederà l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alle norme vigenti e l'indicazione dell'eventuale partecipazione del candidato ad enti pubblici o privati di qualsivoglia natura e gli incarichi ivi ricoperti.

Il Presidente dell'associazione, deciderà sulle modalità per l'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante con piena ed assoluta discrezionalità e comunque con provvedimento motivato entro dieci giorni.

Art. 7. - Categorie dei soci

Sono previste le seguenti categorie di soci:

1. Soci benemeriti

I soci benemeriti partecipano al consiglio direttivo in ragione di tre membri di diritto che si sono distinti per particolari meriti e che si sono identificati nello spirito del volontariato e dell'associazionismo.

I soci benemeriti verranno designati dal Consiglio Direttivo e la loro nomina verrà ratificata dall'Assemblea dei soci;

2. soci ordinari

Sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'associazione, con diritto di voto in assemblea ed eventuale responsabilità di strutture (anche periferiche) dell'Associazione.

Essi hanno i diritti ed i doveri previsti dai successivi articoli 9 e 10.

3. Soci sostenitori

Sono coloro che, condividendo gli ideali dell'Associazione, versano un contributo economico nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, non possono assistere all'assemblea se non espressamente invitati dalla stessa a maggioranza semplice dei presenti, ma hanno diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

4. Soci onorari - sono coloro che, per le particolari benemeritenze acquisite nel campo in cui opera l'associazione, sono nominati tali dal Consiglio Direttivo.

La nomina deve essere comunicata alla prima assemblea utile, affinché detto organo ne prenda atto.

I soci onorari sono esentati dal versamento di ogni quota sociale.

I soci onorari non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, non possono assistere all'assemblea se non espressamente invitati dalla stessa a maggioranza semplice dei presenti ma hanno diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

I soci onorari possono essere consultati anche singolarmente dal Comitato Direttivo, qualora ritenuto utile per la maggiore efficacia delle iniziative dell'Associazione.

Art. 8. - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte con effetto allo scadere dell'anno in corso alla data della presentazione, purché pervenute all'associazione con preavviso minimo di due mesi (e dunque entro il 31 ottobre di ciascun anno);
- d) per esclusione a seguito di atti e/o comportamenti scorretti, anche non ripetuti, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni che per loro natura rendano incompatibile la permanenza del socio nell'associazione.

La perdita di qualità di socio nei casi b) e d) è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio deve essere comunicata al nominativo interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo domicilio dal predetto nominativo comunicato all'Associazione o a mezzo posta e-mail o posta e-mail certificata (PEC).

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso potrà promuovere, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, ricorso al Collegio dei Proviviri, la cui decisione sarà vincolante e inappellabile.

La perdita della qualità di socio non dà diritto a rimborso né totale né parziale delle quote versate all'Associazione e comporta l'automatica decadenza dai benefici delle convenzioni eventualmente stipulate dall'Associazione.

Diritti e doveri dei soci ordinari

Art. 9. - Diritti dei soci

I soci in regola con quanto previsto dallo statuto hanno il diritto:

1. di essere informati su propria richiesta circa tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
2. di partecipare con diritto di voto alle assemblee dell'associazione;
3. di essere eletti alle cariche sociali;
4. di avvalersi delle eventuali convenzioni stipulate dall'associazione;
5. di avvalersi degli eventuali consulenti messi a disposizione dell'associazione.

Art. 10. - Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- A. all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'associazione
- B. ad astenersi da iniziative singole o di gruppo che coinvolgano l'Associazione
- C. all'osservanza dei principi di educazione etica, civica e comportamentale

D. al puntuale versamento delle quote associative e dei contributi straordinari nella misura, con le modalità ed entro le scadenze stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'iscritto non in regola con i predetti versamenti decade automaticamente da qualsiasi incarico anche elettivo, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota associativa relativo all'anno in corso al momento della dichiarazione di decadenza

E. a comunicare al Consiglio Direttivo eventuali comportamenti scorretti di altri associati per le iniziative del caso.

F. a comunicare al Consiglio Direttivo eventuali convenzioni, servizi, consulenze e/o quant'altro possa essere utile al raggiungimento delle finalità dell'associazione.

La quota associativa non è trasferibile e non è rivalutabile. Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate con delibera del Consiglio Direttivo.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 11. - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente dell'Associazione e il vice Presidente;
4. il Collegio dei Probiuiri;
5. il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali ricevono solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei soci

Art. 12. - Natura dell'assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci, le sue deliberazioni vincolano tutti gli associati anche se dissenzienti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con quanto previsto dallo statuto.

Ad ogni socio spetta un singolo voto da esprimere direttamente o per delega conferita ad altro associato.

Ciascun associato non può rappresentare più di cinque associati e dovrà esprimere tutti i voti di cui è latore contemporaneamente.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, od ogni qual volta sia avanzata, al predetto Consiglio Direttivo, richiesta scritta, riportante l'indicazione degli argomenti che si desidera siano discussi dall'assemblea, da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta scritta, riportante l'indicazione degli argomenti che si desidera siano discussi dall'assemblea, avanzata al predetto Consiglio Direttivo da almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

Art. 13. - Modalità di convocazione

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire non prima del giorno successivo alla precedente.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione assembleare e contenente tutte le informazioni

necessaria a consentire una partecipazione responsabile.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto della discussione.

Sono ammesse assemblee ordinarie o straordinarie totalitarie, possibili con la simultanea presenza di tutti i soci ordinari e di tutti i componenti degli organi dell'Associazione.

Art. 14. - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea ordinaria di prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza semplice degli associati, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal componente del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea, coadiuvato da un segretario nominato dall'Assemblea; entrambi sottoscrivono il verbale della seduta.

Per le votazioni si procede per voto palese se non diversamente deliberato dai 2/3 (due terzi) dei votanti presenti.

Le delibere si intendono approvate se raccolgono le maggioranze richieste dallo statuto. Se non diversamente previsto dallo statuto è sufficiente la maggioranza semplice dei votanti presenti all'assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo sono ammessi alla votazione riguardante l'approvazione del bilancio.

Art. 15. - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

1. Approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale.
2. Approva il programma generale annuale di attività ed indirizzo economico e culturale dell'associazione.
3. Elege fra gli associati il Presidente dell'Associazione, membro di diritto del Consiglio Direttivo.
4. Elege fra gli associati il Vice Presidente dell'Associazione, membro di diritto del Consiglio Direttivo.
5. Elege fra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo in numero da cinque a nove e comunque sempre in numero dispari, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, membri di diritto.
6. Elege fra soggetti anche non associati i componenti del Collegio dei Probi viri e il Revisore Contabile
7. Determina l'ammontare delle quote associative ordinarie o straordinarie.
8. Approva i rimborsi spese dei componenti degli organi elettivi dell'Associazione.
9. Delibera in ordine all'azione di responsabilità degli amministratori.
10. Delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

Art. 16. - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Sta-

tuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di soci rappresentanti almeno i tre quarti degli associati; in seconda convocazione in tale materia l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di soci rappresentanti almeno i due terzi degli associati.

In tale materia le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di prima convocazione si considerano approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione, sempre in detta materia, si considerano approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dell'associazione l'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione in presenza di soci rappresentanti almeno i tre quarti degli associati, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In seconda convocazione, in tale materia, l'assemblea straordinaria delibera in presenza di soci rappresentanti almeno i due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Durata degli organi elettivi dell'associazione

Art. 17 - Durata degli organi elettivi dell'associazione

Gli organi elettivi dell'Associazione restano in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di riferimento.

Tutti gli eletti sono immediatamente rieleggibili alla stessa od ad altre cariche sociali.

Consiglio Direttivo

Art. 18. - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri da cinque a nove, è composto dal Presidente dell'Associazione, dal vice Presidente dell'Associazione e dal Presidente pro tempore della "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTIRACKET E ANTIUSURA - LOTTA CONTRO TUTTE LE MAFIE", con sede in Rovato (BS), i quali sono membri di diritto, e dai membri di nomina assembleare, in numero dispari, tale da garantire la democraticità.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, previa convocazione da parte del Presidente.

E' altresì convocato quando ne facciano richiesta scritta - riportante gli argomenti di cui si intende discutere - almeno due suoi componenti.

La convocazione avviene - con preavviso di almeno tre giorni lavorativi - a mezzo Pec o raccomandata con avviso ricevimento, od altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione dell'avviso, diretto al domicilio indicato dal componente all'atto

dell'accettazione della carica o successivamente. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono, tra i quali il Presidente pro tempore della "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTIRACKET E ANTIUSURA - LOTTA CONTRO TUTTE LE MAFIE", con sede in Rovato (BS) ; delle riunioni è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il voto è palese.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza, con il voto favorevole del Presidente pro tempore della "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTIRACKET E ANTIUSURA - LOTTA CONTRO TUTTE LE MAFIE", con sede in Rovato (BS) . In caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

In caso di comprovata urgenza la riunione può avere luogo anche attraverso audioconferenza, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per le attività svolte, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 19. - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile della pratica attuazione dei deliberati assembleari, delibera sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- A. Convoca l'assemblea fissandone le modalità di svolgimento nel rispetto dello statuto.
- B. Elegge nel proprio seno il Segretario ed il Tesoriere.
- C. Conferisce incarichi esterni ovunque sia prevista la presenza dell'Associazione e ne delibera il compenso.
- D. Fissa le linee per l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione.
- E. Emette i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, disponendone anche l'esclusione.
- F. Esamina e delibera in merito all'ammissione di candidati soci.
- G. Propone all'assemblea l'ammontare dei contributi associativi ordinari o straordinari.
- H. Determina le scadenze entro cui gli associati sono chiamati ad eseguire i versamenti deliberati dall'assemblea.
- I. Approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea dei soci.
- L. Stabilisce le prestazioni di servizi agli associati ed ai terzi e relativi norme, modalità e prezzi, stipulando altresì idonee convenzioni con Enti pubblici o privati ed anche persone fisiche.
- M. Nomina e revoca dirigenti, funzionari, impiegati ed emana

ogni provvedimento riguardante il personale.

N. Nomina e revoca consulenti anche esterni all'Associazione e ne determina i compensi.

O. Verifica l'ammontare delle spese sostenute dai componenti degli organi elettivi dell'Associazione nell'interesse dell'Associazione stessa, sottoponendolo all'assemblea per l'approvazione della spesa.

P. Emanava ed approva le eventuali modifiche ai regolamenti interni ed in particolare ad un Regolamento interno che indichi le modalità di coordinamento dell'attività della Associazione con l'attività della "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTIRACKET E ANTIUSURA - LOTTA CONTRO TUTTE LE MAFIE", con sede in Rovato (BS)

Q. Costituisce sottocomitati o commissioni a cui delegare determinate funzioni.

Art. 20. - Integrazione del Consiglio Direttivo

In caso venga a mancare o si dimetta la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, i membri restanti restano in carica per il disbrigo degli affari correnti e procedono alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente dell'Associazione e dei restanti membri del Consiglio Direttivo.

La convocazione deve aver luogo entro tre mesi dal venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo stesso.

In caso venga a mancare uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo, ma non la maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo stesso provvede alla sostituzione mediante cooptazione di altro nominativo associato.

La cooptazione deve essere ratificata dalla prima assemblea successiva alla nomina, anche se il consiglio nella sua globalità non risulta in scadenza.

Il potere di cooptazione è limitato al massimo di due nominativi nel triennio.

Presidente dell'associazione

Art. 21. - Presidente dell'associazione

Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre esercizi e comunque quanto il Consiglio Direttivo stesso; sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo ed al rispetto delle norme statutarie; presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo stesso; esercita le funzioni che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione davanti ai terzi ed in giudizio, la dirige, la rappresenta, ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione quotidiana e del buon andamento degli affari sociali.

Dispone dei fondi dell'Associazione, movimenta ed estingue i conti bancari e postali, sovrintende alla gestione finanziaria-

ria dell'Associazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 26.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente dell'associazione.

Il Presidente, in casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo e, qualora il Consiglio Direttivo non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Collegio dei Proviviri

Art. 22. - Nomina e funzione

Il Collegio dei Proviviri è nominato dall'Assemblea anche fra non associati e dura in carica tre esercizi con possibilità di riconferma. Si compone di due membri aventi elevato profilo culturale e professionale.

Ha il compito di decidere in merito alle controversie che dovessero sorgere tra gli Organi Statutari dell'Associazione, nonché tra questi ed i soci e tra i soci tra di loro.

I soci e gli organi statutari dell'Associazione sono obbligati a rimettere alle decisioni arbitrali del Collegio dei Proviviri la soluzione dei problemi che possono formare oggetto di controversia, relativi all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti ed in merito alla validità, applicazione, esecuzione ed interpretazione delle delibere assembleari e degli organi sociali.

Per ogni singola controversia si provvede, mediante la predisposizione di un apposito atto, a precisare l'oggetto della controversia ed il termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio, nonché le norme ed i termini dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Il termine per impugnare di fronte al Collegio dei Proviviri qualunque provvedimento, se non diversamente previsto dallo statuto o dai regolamenti interni, è di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso o, in mancanza, da quando se ne è avuta conoscenza.

Per le delibere dell'Assemblea il termine di cui sopra decorre dal giorno in cui è stata adottata la delibera, anche se il socio non era presente o non era rappresentato.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono inappellabili e vincolano l'operato dei soci e degli Organi dell'Associazione.

Revisore dei Conti

Art. 23. - Nomina

Il Revisore dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è nominato dall'Assemblea dei soci tra persone anche non associate di comprovata competenza e professionalità.

Art. 24. - Funzione

Il Revisore almeno **semestralmente** verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie decisioni redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 25. - Durata dell'esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio.

Art. 26. - Patrimonio dell'Associazione

L'attivo dell'Associazione è costituito da:

- A. quote associative e contributi degli associati
 - B. contributi di persone fisiche private, dello Stato, di Enti pubblici o privati nazionali ed internazionali finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - C. donazioni e lasciti testamentari;
 - D. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - E. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - F. ogni altra entrata ammessa ai sensi della legge 266/91 come ad esempio le convenzioni;
 - G. dal 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi;
- ed ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- A. beni immobili e mobili;
- B. valori mobiliari pubblici e privati, con espressa esclusione di azioni o titoli rappresentanti quote di capitale di rischio di Enti pubblici o privati non aventi scopi analoghi rispetto a quelli perseguiti dall'Associazione e con preferenza per titoli emessi dallo Stato od a questi equiparati;
- C. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Le passività sono costituite dai debiti contratti dall'Associazione per la sua ordinaria attività con la precisazione che:

1. Il Presidente dell'Associazione è autorizzato a contrarre prestiti per l'ordinaria gestione dell'Associazione sino ad un capitale massimo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) con scadenza massima a 12 (dodici) mesi non rinnovabile.
2. Il Consiglio direttivo, con maggioranza non inferiore ai 3/5 (tre quinti) dei suoi componenti, è autorizzato a contrarre prestiti per l'ordinaria o la straordinaria gestione

"Copia su supporto informatico conforme al documento origi-

nale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 D. Lgs. 7

marzo 2005 n. 82 e s.m.i."